

GIUSEPPE MORO\*

*Religione, politica e filosofia nella riflessione di Hans Kelsen in America\*\**

SOMMARIO: 1. Due lezioni americane. - 2. La religione come fatto psicologico e la critica alla teologia politica. - 3. Il relativismo dei valori. Presupposti epistemologici e teorico-politici. - 4. Nell'archivio della ragione umana. Ideale metafisico e funzione dell'intelletto.

1. Un interessante caso di studio, per l'analisi della riflessione di Hans Kelsen in America<sup>1</sup>, è rappresentato da due lezioni tenute a Berkeley, presso l'Università della California, rispettivamente il 27 maggio 1952, con il titolo *Che cos'è la giustizia?*, e il 20 novembre 1962, con il titolo *Politica, etica, diritto e religione*<sup>2</sup>. Si tratta di contributi nei quali il giurista viennese esaminò argomenti, che erano stati già affrontati nelle opere degli anni Trenta e Quaranta: la questione della giustizia e la sua origine metafisica, la riflessione sullo statuto metodologico dell'etica e della politica, la concezione normativa del valore, intesa quale nozione derivante da norme prescrittive. Questi temi furono nuovamente proposti, a testimonianza dell'intento, particolarmente sentito da Kelsen negli anni Cinquanta e

---

\* Ricercatore in Filosofia del diritto presso l'Università Telematica Pegaso.

\*\* A proposito di Paolo Di Lucia e Lorenzo Passerini Glazel, *Hans Kelsen. Giustizia, diritto e realtà sociale*, «Saggi, 156» (Raffaello Cortina Editore, Milano 2024).

<sup>1</sup> Per un'ampia ricostruzione di questo periodo della biografia di Kelsen C. NITSCH, «*Holmes lectures, 1940-41*». *Studio storico-critico su Kelsen in America*, in H. KELSEN, *Diritto e pace nelle relazioni internazionali. Le Oliver Wendell Holmes Lectures, 1940-1941*, a cura di C. NITSCH, Milano, 2009, p. V-LXXX. Si veda, adesso, anche T. OLECHOWSKI, *Hans Kelsen. Biographie eines Rechtswissenschaftlers*, Tübingen, 2020, pp. 675-917.

<sup>2</sup> Le due lezioni sono pubblicate, in traduzione italiana, nel volume H. KELSEN, *Che cos'è la giustizia? Lezioni americane*, a cura di P. DI LUCIA e L. PASSERINI GLAZEL, Macerata, 2021<sup>2</sup>, pp. 75-98, 99-113. Dettagliate informazioni, al riguardo, *ivi*, pp. 13-14.

Sessanta, di ridefinire e chiarire i rapporti, che intercorrevano tra il sistema della dottrina pura del diritto e altri ambiti disciplinari come la religione, la morale e la politica.

L'importanza di queste lezioni, per la comprensione unitaria del pensiero kelseniano, non è sfuggita all'attenzione degli studiosi, come dimostra, da ultimo, la recente monografia pubblicata da Paolo Di Lucia e Lorenzo Passerini Glazel, intitolata *Hans Kelsen. Giustizia, diritto e realtà sociale* (Milano 2024). In questo lavoro, articolato in sette densi capitoli, gli autori hanno rivendicato il significato filosofico del pensiero di Kelsen, mettendo seriamente in discussione l'immagine di un positivismo formalistico incompatibile con la complessità della realtà sociale<sup>3</sup>. In coerenza con questo obiettivo, Di Lucia e Passerini hanno offerto anche un'approfondita analisi delle due lezioni americane e dei presupposti epistemologici che le connettono al sistema della dottrina pura. Si tratta di uno studio che integra e porta a compimento un'importante esperienza di ricerca, maturata dai due autori non soltanto tramite le riflessioni filosofiche sull'ontologia sociale<sup>4</sup>, ma anche attraverso meritorie iniziative editoriali, che hanno favorito una più ampia conoscenza dell'opera di Kelsen<sup>5</sup>.

Nelle pagine che seguono, cercheremo di illustrare - e talvolta discutere criticamente - alcune tra le principali ipotesi di ricerca presentate nel testo. Le tesi dei due autori saranno prese in esame in tre punti. Nel primo, si tratterà di mostrare quali furono i motivi filosofico-sistematici, che indussero Kelsen a considerare il fenomeno religioso come un fatto psicologico. Nel secondo, sarà esposta la questione del relativismo dei valori, nelle sue specifiche implicazioni epistemologiche e politiche. Nel terzo, infine, verranno esaminati i presupposti filosofici kantiani, alla base del rapporto tra l'assolutismo metafisico della ragione umana e il limite della funzione intellettuale.

---

<sup>3</sup> P. DI LUCIA, L. PASSERINI GLAZEL, *Hans Kelsen*, cit., p. 19.

<sup>4</sup> Ci limitiamo qui a segnalare solo alcuni dei contributi dei due autori: P. DI LUCIA, L. PASSERINI GLAZEL, *La realtà è una sola, ma le ontologie sono due*, in J. SEARLE, *Il mistero della realtà*, Milano, 2019, pp. IX-XXIV; P. DI LUCIA, "Ought" is spoken in many ways, in P. DI LUCIA, E. FITTIPALDI (editors), *Revisiting Searle on deriving "ought" from "is"*, Cham, Switzerland, 2021, pp. 177-189.

<sup>5</sup> Oltre alla già citata edizione delle lezioni americane, ricordiamo H. KELSEN, *Religione secolare. Una polemica contro l'errata interpretazione della filosofia sociale, della scienza e della politica moderne come "nuove religioni"*, Milano, 2014.

2. Nel quinto capitolo del testo, prendendo le mosse dalla questione della giustizia, viene toccato un punto di particolare rilievo, relativo al rapporto tra il sistema della dottrina pura e gli interessi socio-antropologici che, a partire dagli anni Trenta, catturarono l'attenzione del giurista viennese<sup>6</sup>. A questo proposito, gli autori hanno osservato che questo intreccio di diversi, talvolta opposti metodi di studio della realtà sociale, è soltanto in apparenza paradossale: «Può sembrare sorprendente che Kelsen, che viene generalmente associato all'elaborazione di una teoria pura del diritto nell'ambito della quale egli ha costantemente rivendicato la necessità di tenere rigorosamente distinto il diritto dalla morale e di non contaminare la scienza del diritto con questioni etiche, abbia voluto dedicare la sua ultima lezione al tema della giustizia. In realtà il tema della giustizia era tutt'altro che estraneo alle ricerche di Kelsen»<sup>7</sup>. Pur essendo stata concepita al fine di rilevare il valore sistematico dell'oggetto di studio alla base della lezione *Che cos'è la giustizia?*, questa ipotesi di ricerca, crediamo, conservi una sua preziosa funzione euristica, anche nel caso dell'analisi del fenomeno religioso<sup>8</sup>. Come la giustizia, infatti, anche la religione occupò un posto di rilievo e la sua trattazione non fu affatto priva di specifici presupposti sistematici. In particolare, nella lezione del 1962 su *Politica, etica, diritto e religione*, Kelsen scrisse che la credenza religiosa, implicando il riferimento a un'entità sovranaturale incompatibile con i principi della conoscenza razionale, poteva essere studiata, scientificamente, soltanto come espressione di un «fatto psicologico»<sup>9</sup>. Questo giudizio, che in parte anticipava le ricostruzioni storiche sul concetto di secolarizzazione contenute in

---

<sup>6</sup> Per una specifica ricostruzione storica circa l'interesse di Kelsen per lo studio socio-antropologico delle società primitive C. NITSCH, *Diritto, giustizia e realtà sociale: note su Hans Kelsen e la sociologia*, in *Teoria pura del diritto e democrazia*, a cura di A. CARRINO, Soveria Mannelli, 2024, pp. 209-233. Per un inquadramento generale, circa la presenza di analisi socio-antropologiche nelle opere degli anni Venti, ci permettiamo di rimandare a G. MORO, *L'immagine e il significato della scienza giuridica. Note sul pensiero di Hans Kelsen (1911-1925)*, in *Mat. st. cult. giur.*, 2, 2023, pp. 479-506.

<sup>7</sup> P. DI LUCIA, L. PASSERINI GLAZEL, *Hans Kelsen*, cit., p. 100.

<sup>8</sup> Per una ricognizione generale di questo tema F. RICCOBONO, *Kelsen e la religione*, in *Riv. fil. dir.*, II, 2, 2013, pp. 395-410.

<sup>9</sup> H. KELSEN, *Politica, etica, diritto e religione* (1962), in ID., *Che cos'è la giustizia. Lezioni americane*, cit., pp. 99-113, in particolare, 104-105.

*Religione secolare*<sup>10</sup>, si configurava, in realtà, come l'esito di un discorso, fondato sulla critica ai presupposti filosofici della teologia politica, che, per esempio, avevano caratterizzato le riflessioni di due autorevoli intellettuali, come Carl Schmitt ed Eric Voegelin. Mentre, però, nei riguardi del primo, si trattava di un distacco, le cui tracce potevano essere rivenute già negli scritti degli anni Dieci, quando il meccanismo teologico-politico d'identificazione tra Dio e Stato venne considerato il risultato di una personificazione dei concetti giuridici<sup>11</sup>, nei riguardi del secondo, invece, Kelsen maturò una critica più circoscritta, presentata nella celebre recensione dell'opera *La nuova scienza politica*<sup>12</sup>. In quell'occasione, infatti, Voegelin venne considerato non soltanto come un detrattore del positivismo, ignaro, peraltro, dei vantaggi che tale metodo d'indagine aveva apportato nello sviluppo delle scienze sociali<sup>13</sup>, ma anche come il sostenitore di un approccio metafisico ontologico alla storia dei concetti giuridico-politici, che si configurava nella forma di un assolutismo filosofico, per sua stessa costituzione incapace di mantenere una distinzione tra giudizi di valore e giudizi di fatto<sup>14</sup>.

Le riflessioni critiche, maturate nei riguardi della teologia politica, ebbero dunque un impatto decisivo sui ragionamenti sviluppati nella lezione su *Politica, etica, diritto e religione*. In queste pagine, che cos'altro rappresentava la riduzione delle credenze politiche e morali a fatti psicologici, se non il tentativo di rivendicare un approccio scientifico, del tutto antitetico rispetto alle pretese di un sapere metafisico assoluto? Il fatto stesso che

---

<sup>10</sup> Ivi, pp. 108-109. Per un'analisi complessiva del significato e del valore dell'opera P. DI LUCIA, L. PASSERINI GLAZEL, *Hans Kelsen*, cit., p. 45-78, il terzo capitolo, intitolato *In difesa della modernità: la critica di Kelsen al concetto di "religione secolare"*.

<sup>11</sup> H. KELSEN, *Über Staatsunrecht. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Deliktsfähigkeit juristischer Personen und zur Lehre vom fehlerhaften Staatsakt* (1914), in *Hans Kelsen Werke*, Bd. 3, *Veröffentlichte Schriften 1911-1917*, hrsg. von M. JESTAEDT in Kooperation mit dem Hans Kelsen-Institut, Tübingen, 2010, pp. 439-531, in particolare p. 447 (era già disponibile la trad. it., *L'Illecito dello Stato*, a cura di A. ABIGNENTE, Napoli, 1988, p. 15-16). L'interpretazione di questi brani, come alternativa teorica alla teologia politica di Schmitt, è stata proposta da B. DE GIOVANNI, *Kelsen e Schmitt. Oltre il Novecento*, Napoli, 2018, p. 69. Per un'analisi complessiva della questione V. VITIELLO, *Grundnorm. Kelsen e l'infondata fondazione del diritto*, in ID., *Ripensare il cristianesimo. De Europa*, Torino, 2008, pp. 209-228; ID., *Da Kelsen a Schmitt a Benjamin e Vico. Discutendo con Biagio de Giovanni*, in *Il Pensiero*, LVII, 1, 2018, pp. 157-162.

<sup>12</sup> H. KELSEN, *A New Science of Politics. Hans Kelsen's Reply to Eric Voegelin's "New Science of Politics". A Contribution to the Critique of Ideology* (1954), edited by E. ARNOLD, Frankfurt-Lancaster, 2004, trad. it., *Una nuova scienza politica*, a cura di F. LIJOI, Torino, 2010.

<sup>13</sup> H. KELSEN, *A New Science of Politics*, cit., p. 13, trad. it., *Una nuova scienza politica*, cit., p. 13.

<sup>14</sup> H. KELSEN, *A New Science of Politics*, cit., p. 21, trad. it., *Una nuova scienza politica*, cit., p. 20. Sulla genesi della distinzione positivista tra giudizi di valore e giudizi di fatto E. VOEGELIN, *The New Science of Politics. An Introduction* (1952), with a new foreword by D. GERMINO, Chicago, Illinois, 1987, pp. 27-28, trad. it., *La nuova scienza politica*, saggio introduttivo di A. DEL NOCE, Torino, 1968, p. 60-61.

Kelsen, nelle pagine finali<sup>15</sup>, spiegasse i comportamenti sociali tramite il ricorso alla nozione psicologica di *Geltungstrieb*, ovvero all'impulso che induceva gli uomini a ottenere la stima o l'apprezzamento degli altri consociati, dimostrava che l'unità sociale non dipendeva più dalla costruzione di un ordine teologico-metafisico, ma dal carattere psicologico dei comportamenti umani.

Il tentativo di mostrare una forma della razionalità scientifica, indipendente dal sostrato metafisico della religione, costituì una vera e propria linea di ricerca anche quando, nel contesto degli scritti dedicati allo studio socio-antropologico delle società primitive, il giurista viennese offrì una ricostruzione storica della nascita di una coscienza scientifica, autonoma dalla teologia e dalla metafisica. In questa prospettiva, l'empirismo di David Hume acquisiva una posizione di assoluto rilievo per lo studio dei fenomeni sociali: «Il vero merito di Hume – osservò Kelsen – non sta nell'aver messo in rilievo che non si può presumere una connessione necessaria di causa ed effetto basandosi sull'esperienza (infatti a questa constatazione si era giunti prima di lui), sta piuttosto nel fatto che egli rinunciò a cercare la necessità del nesso causale nella volontà di Dio, e abbandonò sia questo criterio di ricerca sia tutta la precedente concezione del principio di causalità»<sup>16</sup>. L'emancipazione della scienza dai presupposti teologici della volontà divina fu destinata a rimanere un aspetto costitutivo del ragionamento di Kelsen, che in *Politica, etica, diritto e religione* si consolidò intorno alla distinzione tra la «vera scienza» e la «speculazione metafisico-teologica»<sup>17</sup>.

3. La «filosofia relativistica della giustizia», come recita il titolo del quinto capitolo del libro di Di Lucia e Passerini Glazel<sup>18</sup>, costituisce un'originale elaborazione teorica, che Kelsen concepì in contrapposizione alle teorie metafisiche di matrice platonica<sup>19</sup>. Secondo

---

<sup>15</sup> Ivi, pp. 111-113.

<sup>16</sup> H. KELSEN, *Society and Nature. A Sociological Inquiry*, Chicago, Illinois, 1943, p. 262, trad. it., *Società e natura. Ricerca sociologica*, a cura di L. FUÀ, Torino, 1992, p. 397.

<sup>17</sup> H. KELSEN, *Politica, etica, diritto e religione*, cit., p. 105.

<sup>18</sup> P. DI LUCIA, L. PASSERINI GLAZEL, *Hans Kelsen*, cit., pp. 99-118.

<sup>19</sup> Ivi, p. 21: «In contrapposizione a queste teorie assolutistiche della giustizia, Kelsen elabora una originale filosofia relativistica della giustizia».

gli autori, questa concezione, sviluppata in *Che cos'è la giustizia?*<sup>20</sup>, conserva una connessione strutturale con uno dei più importanti presupposti epistemologici della dottrina pura del diritto, rappresentato dal principio d'imputazione e dal significato specifico dei fatti giuridici: «È evidente la stretta connessione tra questa tesi e il relativismo dei valori su cui si fonda la filosofia della giustizia in Kelsen. Con questa tesi egli nega, infatti, da un lato che possa darsi un significato sociale – ossia un significato normativo morale o giuridico – immanente ai comportamenti umani, e in questo senso la tesi si contrappone alle teorie giusnaturalistiche; dall'altro lato egli nega che il comportamento umano possa avere un significato sociale – un significato normativo morale o giuridico – assoluto, ossia – determinato da norme o valori assoluti e trascendenti, e in questo senso la tesi si contrappone alle concezioni metafisico-religiose della giustizia»<sup>21</sup>. Dunque, come i comportamenti umani erano pensabili soltanto come significati, costruiti dalle relazioni d'imputazione di un dato ordinamento, così i valori dipendevano da un relativismo filosofico, funzionale ad evitare che la dottrina pura risultasse condizionata dal giusnaturalismo e dalle sue implicazioni metafisiche. Questa concezione ebbe, però, anche delle conseguenze sul piano teorico-politico. In questa prospettiva, dimostrare il carattere relativo dei valori significava promuovere un modello di società umana, retto dal principio morale della tolleranza e dal sistema democratico, che si configurava come l'unica forma di governo in grado di contrastare le derive assolutistiche dell'autocrazia<sup>22</sup>.

Il ragionamento teorico-politico, derivante dallo statuto relativistico dei giudizi di valore, era destinato a trovare una precisa collocazione nel saggio sui *Fondamenti della democrazia* del 1955<sup>23</sup>. In quell'occasione, infatti, riflettendo sulla drammatica ascesa del nazional-socialismo in Europa<sup>24</sup>, Kelsen tornò nuovamente a ragionare sull'opposizione tra

---

<sup>20</sup> H. KELSEN, *Che cos'è la giustizia?*, cit., pp. 87-88: «L'assoluto in generale, e i valori assoluti in particolare, trascendono la ragione umana, per la quale è possibile, invece, soltanto una soluzione condizionale, e perciò relativa, del problema della giustizia, inteso come problema della giustificazione del comportamento umano».

<sup>21</sup> P. DI LUCIA, L. PASSERINI GLAZEL, *Hans Kelsen*, cit., p. 137.

<sup>22</sup> H. KELSEN, *Che cos'è la giustizia?*, cit., p. 97: «È proprio in virtù di questa tolleranza che la democrazia si distingue dall'autocrazia. Noi abbiamo il diritto di respingere l'autocrazia, e di essere orgogliosi della nostra forma democratica di governo, solo fintantoché manteniamo questa differenza».

<sup>23</sup> H. KELSEN, *Foundations of Democracy*, in *Ethics*, 66, 1, 1955, pp. 1-101, trad. it., *I fondamenti della democrazia*, in ID., *La democrazia*, a cura di M. BARBERIS, Bologna, 1995, pp. 191-391.

<sup>24</sup> H. KELSEN, *Foundations of Democracy*, cit., p. 1, trad. it., *I fondamenti della democrazia*, cit., p. 191. Per un inquadramento generale sul dibattito relativo al parlamentarismo democratico, R. RACINARO, *Hans Kelsen e*

democrazia ed autocrazia. In particolare, quest'ultima forma di governo veniva interpretata come l'espressione di un assolutismo politico, che aveva la sua genesi nella concezione metafisica della ragione, concepita quale fonte di valori assoluti, personificati nella figura di un'autorità creatrice dell'universo<sup>25</sup>. Come sarebbe stato possibile, quindi, arginare il sorgere di questa prospettiva, che conservava i tratti della tradizione teologico-politica? La soluzione era nella difesa del regime democratico che, in ragione del suo carattere procedurale, impediva l'identificazione immediata del soggetto di potere con la realtà sociale e si fondava su una concezione antimetafisica della razionalità, circoscritta entro i limiti dell'esperienza scientifica<sup>26</sup>.

Non era la prima volta che Kelsen ragionava in questi termini. Già nel saggio *Essenza e valore della democrazia*<sup>27</sup>, pubblicato in prima edizione nel 1920, egli fornì una dettagliata dimostrazione di come il regime democratico fosse non soltanto in grado di interpretare il concetto di libertà individuale, nei limiti imposti dall'unità dello Stato<sup>28</sup>, ma anche di evitare il sorgere di finzioni rappresentative, quali per esempio quelle di «popolo» o di «sovranità popolare», che potevano delegittimare il significato delle sue procedure formali<sup>29</sup>. In questa prospettiva, la democrazia doveva essere difesa, in quanto espressione di una concezione del mondo diametralmente opposta alle derive autocratiche: «Chi ritiene inaccessibili alla conoscenza umana la verità assoluta e i valori assoluti, non deve considerare come possibile soltanto la propria opinione, ma anche l'opinione altrui. Perciò il relativismo è quella concezione del mondo che l'idea democratica presuppone»<sup>30</sup>.

---

il dibattito su democrazia e parlamentarismo negli anni Venti-Trenta, in H. KELSEN, *Socialismo e Stato*, Bari, 1978, pp. VII-CLV.

<sup>25</sup> H. KELSEN, *Foundations of Democracy*, cit., p. 16, trad. it., *I fondamenti della democrazia*, cit., p. 223: «L'esistenza assoluta si identifica con l'autorità assoluta come fonte di valori assoluti. La personificazione dell'assoluto, la sua presentazione come creatore dell'universo, onnipotente e assolutamente giusto, il cui volere è legge della natura come pura legge dell'uomo, è la conseguenza inevitabile dell'assolutismo filosofico».

<sup>26</sup> H. KELSEN, *Foundations of Democracy*, cit., p. 16-17, trad. it., *I fondamenti della democrazia*, cit., pp. 222-223.

<sup>27</sup> H. KELSEN, *Vom Wesen und Wert der Demokratie*, Tübingen, 1929<sup>2</sup>, trad. it., *Essenza e valore della democrazia*, in ID., *La democrazia*, cit., pp. 43-152.

<sup>28</sup> H. KELSEN, *Vom Wesen und Wert der Demokratie*, cit., p. 4-5, trad. it., *Essenza e valore della democrazia*, cit., pp. 41-152, in particolare pp. 45-55.

<sup>29</sup> H. KELSEN, *Vom Wesen und Wert der Demokratie*, cit., pp. 14-25, 26-37, trad. it., *Essenza e valore della democrazia*, cit., pp. 57-72, 73-86.

<sup>30</sup> H. KELSEN, *Vom Wesen und Wert der Demokratie*, cit., p. 101, trad. it., *Essenza e valore della democrazia*, cit., p. 149.

L'urgenza di legittimare la teoria democratica sul piano del relativismo dei valori e delle concezioni di vita aveva un'origine lontana, implicitamente espressa già nel saggio del 1913 su *Concezione politica del mondo ed educazione*<sup>31</sup>. In questo intervento, Kelsen compì una concisa quanto efficace diagnosi del suo tempo, rilevando non soltanto gli esiti impolitici derivanti dalla cultura liberale borghese dell'Ottocento, ma anche come il trionfo delle scienze naturali avesse provocato una concezione individualistica della società e del sapere, incapace di produrre una coscienza politica dei problemi sociali<sup>32</sup>. A distanza di quasi quarant'anni da quello scritto, nei *Fondamenti della democrazia*, egli cercò di rivendicare il valore politico della democrazia, servendosi della nozione di relativismo maturata qualche anno prima, nella lezione sulla giustizia:

«L'ipotesi dell'assolutismo filosofico che vi sia una realtà assoluta indipendente dalla conoscenza umana, conduce all'assunto che la funzione della conoscenza è soltanto quella di riflettere, come uno specchio, gli oggetti che esistono in se stessi. Al contrario, l'epistemologia relativistica, secondo la più autorevole presentazione datane da Kant, interpreta il processo della conoscenza come creazione del proprio oggetto. Tale punto di vista implica che l'uomo, soggetto del processo conoscitivo, è - epistemologicamente - il creatore del proprio mondo, un mondo che è costituito nel e dal suo conoscere. Ciò non significa naturalmente che il processo conoscitivo abbia carattere arbitrario. Il costituirsi dell'oggetto della conoscenza per mezzo del processo conoscitivo stesso non significa che il soggetto crea l'oggetto così come Dio crea il mondo. Vi è una correlazione tra il soggetto e l'oggetto della conoscenza e vi sono leggi che determinano tale processo»<sup>33</sup>.

In questo brano, l'opposizione tra l'assolutismo e il relativismo dei valori veniva riletta all'interno di un preciso ragionamento filosofico, fondato sul tentativo di giustificare il relativismo politico della democrazia. Nello specifico, l'epistemologia kantiana stabiliva che la realtà non poteva essere conosciuta in sé, ma in un processo di relazioni regolato da

---

<sup>31</sup> H. KELSEN, *Politische Weltanschauung und Erziehung* (1913), in *Hans Kelsen Werke*, Bd. 3, *Veröffentlichte Schriften 1911-1917*, cit., pp. 112-145 (era già disponibile la trad. it., *Concezione politica del mondo ed educazione*, in ID., *Dio e Stato. La giurisprudenza come scienza dello spirito*, a cura di A. CARRINO, Napoli, 1988, pp. 47-71).

<sup>32</sup> H. KELSEN, *Politische Weltanschauung und Erziehung*, cit., p. 114-116, trad. it., *Concezione politica del mondo ed educazione*, cit., pp. 53-55.

<sup>33</sup> H. KELSEN, *Foundations of Democracy*, cit., p. 17, trad. it., *I fondamenti della democrazia*, cit., p. 224.

leggi oggettive. Così, tale prospettiva legittimava la procedura del regime democratico, per sua intrinseca costituzione votata a integrare la libertà degli individui in senso plurale, nelle mutue relazioni di uguaglianza con gli altri consociati<sup>34</sup>. Da dove derivava questo riferimento all'epistemologia kantiana? Non era anche questo aspetto risultato rilevante nella riflessione sull'ideale metafisico della giustizia?

4. Analizzando la lezione *Che cos'è la giustizia?*, Di Lucia e Passerini Glazel non hanno mancato di sottolineare come, nel suo ragionamento sullo statuto dei valori, Kelsen avesse adottato, in primo luogo, la prospettiva della filosofia di Kant: «Il primo argomento consiste nella tesi, ricordata più volte, e inscrivibile in una metafisica critica di matrice kantiana, secondo la quale “l'assoluto in generale, e i valori assoluti in particolare, trascendono la ragione umana”; essi appartengono, per definizione, a una sfera trascendente, inaccessibile alla conoscenza scientifica»<sup>35</sup>. In questo senso, dunque, l'influsso del pensiero kantiano si sarebbe palesato nel principale argomento, rappresentato dalla critica di Kelsen alle forme metafisiche di giustizia e alle ideologie politiche autocratiche<sup>36</sup>. Su questo punto, ci sembra, però, che la presenza di Kant sia ancora più determinante di quanto ritenuto dagli autori, che, del resto, dichiarano di interpretare alcuni aspetti del pensiero di Kelsen come un'anticipazione filosofica dell'ontologia sociale di John Searle<sup>37</sup>.

Nella lezione sulla giustizia del 1952, l'incidenza della metafisica kantiana emerge, in modo particolare, nel ragionamento sui limiti della ragione che, per sua intrinseca costituzione, risultava incapace di porsi come assoluta autoriflessione di se stessa<sup>38</sup>. Oltre che un'illusione metafisica<sup>39</sup>, l'ideale di giustizia si configurava come un desiderio

---

<sup>34</sup> H. KELSEN, *Foundations of Democracy*, cit., p. 18, trad. it., *I fondamenti della democrazia*, cit., p. 226.

<sup>35</sup> P. DI LUCIA, L. PASSERINI GLAZEL, *Hans Kelsen*, cit., p. 105.

<sup>36</sup> H. KELSEN, *Che cos'è la giustizia?*, cit., p. 96; P. DI LUCIA, L. PASSERINI GLAZEL, *Hans Kelsen*, cit., p. 105.

<sup>37</sup> Si vedano le pagine di P. DI LUCIA, L. PASSERINI GLAZEL, *Hans Kelsen*, cit., pp. 25-26, 31, in cui l'affinità filosofica tra Kelsen e Searle, sulle modalità di studio dei fenomeni sociali, viene considerata valida anche oltre le pur evidenti differenze metodologiche tra il neokantismo e l'ontologia sociale.

<sup>38</sup> Per questa interpretazione della filosofia di Kant, opportuno il rimando ai seguenti testi: V. VITIELLO, *Ethos ed eros in Hegel e Kant*, Napoli, 1984; G. GORIA, *Il fenomeno e il rimando. Sul fondamento kantiano della finitezza della ragione umana*, Pisa, 2014; V. VITIELLO, *Immanuel Kant. L'architetto della «Neuzeit». Dall'abisso della ragione al fondamento della morale e della religione*, Roma, 2021.

<sup>39</sup> H. KELSEN, *Che cos'è la giustizia?*, cit., p. 96.

elementare di felicità<sup>40</sup>, destinato a rimanere parte costituente della natura umana. Che cosa giustificava il sorgere di una domanda, destinata a rimanere senza risposta? Nel tentativo di affrontare tale questione, Kelsen sostenne che la coscienza umana era contrassegnata da un dissidio costitutivo tra la componente emotiva e la componente razionale<sup>41</sup>. Un'anticipazione significativa di questo conflitto si ebbe già nelle pagine della *Teoria generale del diritto e dello Stato*, quando fu specificato che i valori, avendo un'origine soggettiva, non potevano essere giustificati razionalmente<sup>42</sup>. Sulla base di questa premessa, il giurista viennese intese la giustizia come il risultato di una sovrapposizione tra la soggettività dei valori e l'oggettività della componente razionale: «Quantunque non sia possibile rispondere razionalmente alla domanda su che cosa costituisca il valore più alto (l'individuo o la nazione, i beni materiali o i beni spirituali, la libertà o la sicurezza, la verità o la giustizia), cionondimeno il giudizio *soggettivo*, e dunque *relativo*, con il quale di volta in volta si risponde a questa domanda, viene solitamente presentato come l'affermazione di un valore *oggettivo* e *assoluto*, come una norma valida in modo generale»<sup>43</sup>. Così, la soggettività dei valori si trasformava in un criterio oggettivo ed assoluto, data la tendenza naturale dell'uomo a giustificare l'esistenza delle cose e dei suoi comportamenti<sup>44</sup>. In questo senso, il conflitto interno alla coscienza sorgeva perché la ragione, costituendosi in senso assoluto, doveva necessariamente dare ragione di se stessa, oltre che delle sue diverse azioni, negando, quindi, la componente emotiva, che, invece, rimaneva portatrice soltanto di valori connessi ai desideri e alle aspirazioni degli individui.

Considerata nella sua peculiare essenza metafisica, la giustizia corrispondeva alla ricerca di un fondamento razionale ed assoluto della coscienza, che però sarebbe rimasto irrealizzabile: «Se la nostra coscienza esige una giustificazione assoluta del nostro comportamento – se essa esige, cioè, la validità di valori assoluti – allora la ragione umana

---

<sup>40</sup> Ivi, p. 80.

<sup>41</sup> Ivi, p. 81.

<sup>42</sup> H. KELSEN, *General Theory of Law and State*, translated by A. WEDBERG, Cambridge, Massachusetts, 1949, p. 6, trad. it., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, a cura di S. COTTA e G. TREVES, Roma, 1963, p. 6: «Quali bisogni umani meritano di venir soddisfatti, e, in particolare, qual è il loro ordine di precedenza? A questi quesiti non è possibile con la conoscenza razionale. La loro decisione è un giudizio di valore, determinato da fattori emotivi, ed è quindi di carattere soggettivo».

<sup>43</sup> H. KELSEN, *Che cos'è la giustizia?*, cit., p. 85.

<sup>44</sup> *Ibidem*.

non è in grado di soddisfare questa esigenza»<sup>45</sup>. In questo caso specifico, la critica alla metafisica non coincideva con la critica alle ideologie politiche autocratiche, ma si fondava su un limite strutturale della ragione, relativo all'impossibilità di pervenire a una conoscenza oggettiva dei valori:

«Poiché è un essere umano più o meno razionale, l'uomo cerca di giustificare il proprio comportamento (che in realtà è motivato dalle emozioni della paura e del desiderio) in maniera razionale, ossia attraverso la funzione dell'intelletto. Ma questo è possibile solo in una certa misura – nella misura in cui, cioè, la paura e il desiderio dell'uomo facciano riferimento a mezzi mediante i quali deve essere perseguito un determinato fine; la relazione di mezzo a fine, infatti, è una relazione di causa ed effetto, e una relazione di causa ed effetto può essere determinata sulla base dell'esperienza, il che significa in modo scientifico e razionale»<sup>46</sup>.

Il riferimento alle relazioni mezzo-fine e causa-effetto dimostrava che l'intelletto umano operava soltanto tramite nessi teleologici o causali. In questa prospettiva, giustificare razionalmente i comportamenti significava considerare un dato valore come il mezzo, per la soddisfazione di un determinato bisogno. Applicata allo studio dei valori sociali, però, la funzione dell'intelletto non sarebbe stata in grado di generare una conoscenza scientifica certa. Come sarebbe stato possibile, infatti, stabilire oggettivamente se l'utilizzo della pena capitale nella società umana fosse un mezzo utile al fine di prevenire determinati reati? La discussione sul valore della vita umana, sui mezzi o sulle cause, che avrebbero dovuto generare l'effetto di proteggerla, conduceva soltanto a una soluzione parziale, priva di certezze oggettive. Si trattava di un risultato che era stato già enunciato, sempre nelle pagine della *Teoria generale del diritto e dello Stato*: «Giudizio di valore è la proposizione con cui si dichiara che qualcosa costituisce un fine, un fine ultimo, che non è di per sé un mezzo rispetto ad un fine ulteriore. Un simile giudizio è sempre determinato

---

<sup>45</sup> Ivi, p. 88.

<sup>46</sup> Ivi, p. 85.

da fattori emotivi»<sup>47</sup>. In *Che cos'è la giustizia?*, questo ragionamento aveva un preciso presupposto filosofico, individuabile nel limite strutturale della ragione umana, costitutivamente votata a interpretare i valori tramite il principio intellettuale della connessione di causa ed effetto.

Sulle orme della metafora con la quale Kant intese sistematizzare gli strumenti metafisici e intellettuali nell'archivio della ragione umana<sup>48</sup>, Kelsen sottolineò la centralità di questo principio secondo un orientamento, che richiamava le discussioni sistematiche svolte già nei *Problemi fondamentali della dottrina del diritto statale* circa il rapporto tra causalità e teleologia<sup>49</sup>. In questo senso, l'identità tra il nesso mezzo-scopo e il nesso causa-effetto, proposto nelle pagine della conferenza del 1952, si fondava sul medesimo ragionamento, esposto nell'opera del 1911. In quell'occasione, criticando la teoria di Rudolf Stammler<sup>50</sup>, il giurista viennese aveva sostenuto che, per quanto il concetto di scopo avesse potuto includere il riferimento ad azioni future, possibili e indipendenti da eventi naturali prevedibili causalmente, la sua concezione sarebbe rimasta, comunque, espressione di un rapporto causale, poiché, anche nel meccanismo teleologico, lo scopo si configurava come un effetto prodotto dai mezzi utilizzati dall'io<sup>51</sup>. In quelle medesime pagine, inoltre, egli rilevò che il senso soggettivo del valore dipendeva da una concezione della volontà del soggetto, fondata sulla rappresentazione dei nessi che legavano i mezzi al conseguimento degli scopi desiderati<sup>52</sup>. Questa prospettiva, nata dalla questione relativa alle condizioni di possibilità del processo volitivo, sembra suggerire un'incidenza del pensiero kantiano, che induce a dubitare dell'affinità filosofica tra la concezione della realtà sociale di Kelsen e la nozione di «ontologia soggettiva» proposta da Searle<sup>53</sup>. Nel secondo capitolo del testo, Di Lucia e Passerini sostengono che, nelle prime opere dedicate al rapporto tra diritto e Stato,

---

<sup>47</sup> H. Kelsen, *General Theory of Law and State*, cit., p. 7, trad. it., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, cit., p. 7.

<sup>48</sup> I. Kant, *Critica della ragion pura*, a cura di G. Colli, Milano, 1976, p. 705.

<sup>49</sup> H. Kelsen, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt der Lehre vom Rechtssatze* (1911), in *Hans Kelsen Werke*, Bd. 2, *Veröffentlichte Schriften 1911*, hrsg. von M. Jestaedt in Kooperation mit dem Hans Kelsen-Institut, Tübingen, 2008, pp. 145-188, trad. it., *Problemi fondamentali della dottrina del diritto statale esposti a partire dalla dottrina della proposizione giuridica*, in ID., *Opere*, vol. II, a cura di A. Carrino, Soveria Mannelli, 2020, pp. 69-104.

<sup>50</sup> H. Kelsen, *Hauptprobleme*, cit., p. 147-151, trad. it., *Problemi fondamentali*, cit., pp. 70-74.

<sup>51</sup> H. Kelsen, *Hauptprobleme*, cit., p. 150, trad. it., *Problemi fondamentali*, cit., p. 73.

<sup>52</sup> H. Kelsen, *Hauptprobleme*, cit., p. 155, n. 1, trad. it., *Problemi fondamentali*, cit., p. 77, n. 16.

<sup>53</sup> P. Di Lucia, L. Passerini Glazel, *Hans Kelsen*, cit., pp. 26-27, 37, 135.

si può osservare la rilevanza ontologica della ricerca di Kelsen<sup>54</sup>. Eppure, in quegli scritti, l'autonomia metodologica della scienza del diritto rimaneva fondata su una concezione del dover essere incompatibile con la scienza psicologica che, invece, suggeriva la rappresentazione di una realizzazione della norma giuridica<sup>55</sup>. In questo senso, come poteva l'ontologia essere rilevante per il significato normativo del *Sollen*, se già l'analisi dell'esperienza psichica si riferiva al primato della *Vorstellung*? Non era forse questa, piuttosto, una dimostrazione indiretta della profonda distanza filosofico-culturale di Kelsen dal pensiero di Searle e, in particolare, dalla sua ipotesi di un errore della tradizione filosofica moderna, incapace di concepire «un accesso diretto al mondo reale»<sup>56</sup>?

#### ABSTRACT

Prendendo le mosse dalla recente monografia di P. Di Lucia e L. Passerini Glazel *Hans Kelsen. Giustizia, diritto e realtà sociale* (Milano 2024), il presente contributo intende illustrare alcune, tra le principali, ipotesi di ricerca contenute nel testo, con l'obiettivo di discuterle in relazione a tre specifici aspetti della riflessione di Kelsen in America, riguardanti la concezione delle credenze religiose, del relativismo dei valori e del rapporto filosofico tra ragione e intelletto.

Starting from the analysis of the recent book *Hans Kelsen. Giustizia, diritto e realtà sociale* (Milano 2024), published by P. Di Lucia and L. Passerini Glazel, this essay will

---

<sup>54</sup> Ivi, pp. 23-44, in particolare p. 37: «La rilevanza anche ontologica della ricerca di Kelsen è testimoniata dal problema che egli ha affrontato nelle sue prime opere dedicate al rapporto lo Stato e il diritto».

<sup>55</sup> Nello specifico, sul punto, H. KELSEN, *Der soziologische und der juristische Staatbegriff* (1922), in *Hans Kelsen Werke*, Bd. 7, *Veröffentlichte Schriften 1921-1923*, hrsg. von M. JESTAEDT in Kooperation mit dem Hans Kelsen-Institut, Tübingen, 2022, pp. 97-350 in particolare pp. 180-181 (era già disponibile la trad. it., *Il concetto sociologico e il concetto giuridico dello Stato*, a cura di A. CARRINO, Napoli, 1997, pp. 83-88, in particolare p. 88: «La rappresentazione della realizzazione, della attuazione, si riferisce a questa esperienza psichica [*Auf dieses psychische Erleben, insbesondere auf das „Wollen“ der Norm bezieht sich die Vorstellung der Verwirklichung, Realisierung*] in particolare al fatto di “volere” la norma, specialmente al trapasso dalla mera interiorità del volere all'esteriorità dell'agire»).

<sup>56</sup> P. DI LUCIA, L. PASSERINI GLAZEL, *Hans Kelsen*, cit., p. 25, n. 5, per il riferimento alle citazioni dai testi di Searle.

illustrate the thesis presented by the two authors, with the aim to discuss them in relation to three specific aspects of Hans Kelsen's reflections in America, such as the conception of religious beliefs, the definition of political relativism and the philosophical relation between intellect and reason.

PAROLE CHIAVE

Hans Kelsen; teoria del diritto; politica; religione; valori.

Hans Kelsen; legal theory; politics; religion; values.

Napoli, luglio 2024